

PREVENZIONE E PROTEZIONE

IN SINTESI

Articolo a pag. 18

INAIL: in attesa del SINP procedure semplificate con due nuovi modelli - Il filo conduttore di queste nuove disposizioni emanate dall'Istituto assicuratore, con circolare 21 dicembre 2012, n. 69, e la nota 22 gennaio 2013, prot. n.725, è rappresentato dall'ulteriore accelerazione del processo d'informatizzazione degli adempimenti a carico delle imprese; è opportuno ricordare che storicamente l'INAIL è stato l'ente che ha inaugurato questo sistema di comunicazioni per via telematica con la pubblica amministrazione.

Dopo l'esperienza pluriennale maturata nel campo assicurativo, l'Istituto ha esportato, quindi, questo modello anche in quello della salute e della sicurezza sul lavoro, seguendo la logica dell'integrazione delle procedure; in effetti, occorre osservare che questa scelta è stata imposta anche dal nuovo impegno in capo all'INAIL di gestire il nascente Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), previsto dall'art. 8, D.Lgs. n. 81/2008, che in futuro dovrà raccogliere in una "banca dati unificata" una vasta gamma d'informazioni finalizzate all'orientamento, alla programmazione, alla pianificazione e alla valutazione dell'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché per indirizzare le attività di vigilanza.

Articolo a pag. 25

Dal Tribunale di Torino due sentenze innovative su incendio e amianto - Sull'applicazione di fattispecie penali dolose nell'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sono di rilievo due sentenze della Corte di Assise 14 novembre 2011 e del Tribunale di Torino 13 febbraio 2012. La sentenza di primo grado pronunciata nella vicenda di una importante acciaieria ha ritenuto l'amministratore della società responsabile della morte dei lavoratori a titolo di dolo eventuale. Anche il caso della sentenza inerente all'azienda produttrice di eternit ha aperto nuove prospettive in quanto, pur in presenza della morte di numerose persone, la scelta processuale è stata quella di non contestare l'omicidio colposo ma l'omessa adozione dolosa di impianti destinati a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Sarà possibile verificare se i giudici di secondo grado e di legittimità confermeranno o meno questa impostazione, apparsa innovativa ma che ha presentato anche alcuni aspetti di criticità legati alla prova dell'accettazione del rischio propria del dolo eventuale.

Commento a pag. 38
Testo a pag. 48

EXPO 2015 e cantiere: la Regione Lombardia emana le linee di indirizzo - Nei lavori dell'EXPO 2015, la sicurezza sul lavoro è stata posta al centro dell'attenzione, la Regione Lombardia con l'atto dirigenziale decreto 31 gennaio 2013, n. 658, è entrata nel processo di sicurezza dettando apposite linee di indirizzo con lo scopo di dare indicazioni e suggerimenti tecnico-operativi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza, di prevenzione e di protezione. Oltre a una serie di obiettivi individuati dal documento regionale, rilevano due propositi da conseguire nei cantieri EXPO 2015 come il perseguimento degli zero infortuni mortali nei cantieri di competenza EXPO 2015 e la significativa riduzione degli indici di frequenza e di gravità degli infortuni denunciati e con esiti invalidanti.

Caso a pag. 82

Evoluzione del sistema prevenzionistico in materia di appalto - Il sistema degli appalti, privati ma anche pubblici, ha costituito uno dei settori di maggiore criticità funzionale e relazionale e di più elevata incidenza infortunistica. Tuttavia, è possibile tracciare il quadro normativo di riferimento, cominciando con il riconoscere che il recepimento delle direttive comunitarie ha affiancato, alla tradizionale dimensione della sicurezza "intra-aziendale", la nuova dimensione della sicurezza "integrata di cantiere". In questo modo possono essere delineati due modelli organizzativi della sicurezza, uno a livello aziendale (per il quale ha disposto il Titolo I, D.Lgs. n. 81/2008) e un altro nell'ambito più allargato dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008). Ma in quale modo è cambiato il sistema della sicurezza nel settore degli appalti?

Sintesi a pag. 107	<p>Sicurezza alimentare - Con la <i>raccomandazione 19 febbraio 2013, n. 2013/99/UE</i>, la Commissione europea ha previsto l'opportunità che gli Stati membri applichino un piano coordinato di controllo comprendente i controlli ufficiali su prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività, commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine e i controlli ufficiali su carni equine destinate al consumo umano, al fine di rilevare la presenza di residui di fenilbutazione (in <i>G.U.C.E. L del 21 febbraio 2013, n. 48</i>).</p>
Sintesi a pag. 111	<p>Salute e sicurezza dei lavoratori marittimi - Con il <i>decreto del Ministero della Salute 27 dicembre 2012</i> sono state sospese le disposizioni del D.M. 28 febbraio 2012 che aveva ridefinito e aggiornato i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari che devono avere in dotazione le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto (in <i>Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2013, n. 42</i>).</p>
Sintesi a pag. 111	<p>Linee guida in materia di controlli - È stata pubblicata l'<i>intesa della Conferenza Unificata 24 gennaio 2013</i> sulle linee guida in materia di controlli. Queste linee guida rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali devono conformare le rispettive attività di controllo, nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza del sistema dei controlli nel perseguimento dell'interesse pubblico tutelato, riducendo, al contempo, gli oneri burocratici a carico delle imprese (in <i>Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2013, n. 42</i>).</p>
Sintesi a pag. 113	<p>Modifiche al TULPS per le materie esplosive - Il <i>decreto del Ministero dell'Interno 20 febbraio 2013</i> ha modificato l'Allegato B al Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza relativo alle «<i>condizioni da soddisfarsi nell'impianto, adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive</i>» (in <i>Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2013, n. 47</i>).</p>
Sintesi a pag. 113	<p>Salute e sicurezza del lavoro. Statistiche europee - Il <i>regolamento della Commissione 19 febbraio 2013 (UE), n. 141/2013</i>, ha fissato i dati (microdati e metadati) che gli Stati membri dell'Unione dovranno monitorare e inviare alla Commissione europea al fine di elaborare statistiche europee basate sull'indagine europea sulla salute (<i>European Health Interview Survey - EHIS</i>) relativamente allo stato di salute, l'assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché relativamente alle caratteristiche sociodemografiche della popolazione maggiore di 15 anni (in <i>G.U.C.E. L del 20 febbraio 2013, n. 47</i>).</p>
Massima e nota a pag. 116	<p>Occasione di lavoro - In tema di occasione di lavoro ciò che è rilevante, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l'attività lavorativa e il sinistro, condizionante l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni. Ove sussista la suddetta obiettiva connessione tra attività lavorativa ed infortunio, non rileva l'eventuale comportamento colposo dell'infortunato (che in ipotesi avrebbe potuto evitare, o ridurre nelle conseguenze, il sinistro con un comportamento improntato a maggiore prudenza, diligenza o attenzione), mentre invece un comportamento doloso o la sussistenza di un rischio elettivo escludono la tutela assicurativa. (<i>Cassazione civile, sezione lavoro, 11 febbraio 2013, n. 3173</i> e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)</p>
Massima e nota a pag. 117	<p>Modifica del percorso casa-lavoro - In tema di "infortunio <i>in itinere</i>", la variazione del percorso o l'utilizzo di un'autovettura anziché del servizio metropolitano, va inquadrato nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso che costituisce l'occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa (o, nel caso in esame, la configurabilità di infortunio sul lavoro ai fini del periodo di comporto), a seconda delle caratteristiche della deviazione alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell'aggravamento del rischio.</p>

	<p>Costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria e animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. (Cassazione civile, sezione lavoro, 22 gennaio 2013, n. 1458 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)</p>
<p>Massima e nota a pag. 118</p>	<p>Formazione di un apprendista - Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c., si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato. (Cassazione civile, sezione lavoro, 10 gennaio 2013, n. 536 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)</p>

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 86</p>	<p>MUD 2013: rifiuti urbani assimilati e assimilabili - Terzo approfondimento sul tema (si veda <i>Ambiente&Sicurezza</i> n. 3-4/2013) che tratta le modalità operative per la compilazione del "Modello Unico di Dichiarazione ambientale" relativa la raccolta del servizio pubblico di rifiuti urbani, assimilati e assimilabili, da consegnare entro il 30 aprile 2013. I dati da fornire riguardano la "produzione" da parte delle persone che vivono o lavorano in un determinato ambito delle varie frazioni di rifiuti, la raccolta delle medesime frazioni a opera dell'amministrazione comunale o dei soggetti da questa incaricati, il flusso in uscita verso gli impianti di recupero e di smaltimento e i costi e i ricavi connessi con queste attività. La dichiarazione deve essere compilata <i>on-line</i>, al sito www.mudcomuni.it.</p>
<p>Il caso a pag. 92</p>	<p>La gestione dei fanghi da depurazione: quali responsabilità? - La Suprema Corte è tornata a occuparsi del delicato problema della normativa applicabile ai fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue, completando un quadro ermeneutico che si è delineato nel corso degli ultimi anni. La tematica risulta di elevata importanza per la necessità di provvedere alla depurazione delle acque in modo sostenibile anche dal punto di vista economico/organizzativo, ma le fonti normative in materia, apparentemente, non forniscono un criterio certo, espresso e univoco per identificare il momento nel quale i materiali derivanti dal processo di depurazione "transitano" nell'ambito della normativa sui rifiuti.</p>
<p>Massima e nota a pag. 119</p>	<p>Bonifica: obblighi e responsabilità - L'art. 17, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che comporta in capo al responsabile un obbligo di bonifica e ripristino ambientale, non può essere applicato retroattivamente non prevedendo la disciplina posta dal precedente D.P.R. n. 915/1982, obblighi di fare del genere di quelli descritti dal D.Lgs. n. 22/1997, sicché la prima normativa non può ritenersi un antecedente del citato articolo 17 né sussiste un nesso di continuità fra le indicate normative succedutesi nel tempo (Cassazione civile, sezione I, 30 gennaio 2013, n. 2194 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).</p>
<p>Massima e nota a pag. 122</p>	<p>Rifiuti: esonero dalla TARSU - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate «risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità», non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale atteso che, in questo modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obbiettiva non utilizzabilità (Cassazione civile, sezione VI, 21 gennaio 2013, n. 1332 e nella sezione "Documentazione integrativa" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).</p>

AMBIENTE E RISORSE

<p>Articolo a pag. 96</p>	<p>Piano di pronto intervento per idrocarburi e sostanze inquinanti - Il «<i>Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e altre sostanze nocive</i>», approvato dal Ministero dell'Ambiente il 29 gennaio 2013, si pone come obiettivo quello di organizzare le autorità competenti per generare risposte efficaci in caso di rischi di inquinamento, circoscritto e non, per l'ecosistema marino. Il provvedimento ha definito i soggetti coinvolti, sia a livello locale sia a livello centrale, le operazioni da mettere in campo a seguito dello sversamento in mare di sostanze pericolose tossico-nocive e, per i casi di particolare gravità, l'attivazione di un "Comitato di coordinamento per l'emergenza".</p>
<p>Articolo a pag. 100</p>	<p>Obiettivi di risparmio energetico: il potenziamento dei "Certificati Bianchi" - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 28 dicembre 2012, costituisce attuazione degli obiettivi dell'art. 29, D.Lgs. n. 28/2011, relativamente al sistema dei cosiddetti "certificati bianchi" e ne ha ridisegnato il sistema di gestione, i target di sviluppo e le modalità operative. Il sistema incentivante è stato modificato a partire dal soggetto responsabile del complessivo controllo sulla corretta implementazione, che risulta essere il GSE, ha introdotto nuove schede tecniche per gli interventi da realizzare e nuovi criteri da indicare per la determinazione del contributo tariffario per chi effettua gli interventi.</p>
<p>Sintesi a pag. 113</p>	<p>Energia. Il risparmio nel settore delle comunicazioni (TIC) - La raccomandazione della Commissione 9 ottobre 2009, n. 2013/105/CE, trae origine da diverse considerazioni sul consumo di energia da parte delle apparecchiature e dei servizi delle cosiddette "TIC". Ha demandato l'adozione di una serie di azioni volte a limitare la quota crescente di emissioni globali di carbonio delle quali il settore è responsabile, e ha invitato gli Stati membri dell'Unione ad adottare, parimenti, una serie di azioni a livello interno così da contenere le emissioni (in G.U.C.E. L del 23 febbraio 2013, n. 51).</p>
<p>Sintesi a pag. 114</p>	<p>Certificazione. Le migliori tecnologie per l'industria Conciaria - La decisione di esecuzione della Commissione 11 febbraio 2013, n. 2013/84/UE, ha stabilito le conclusioni sulle BAT per l'industria conciaria, in riferimento, in particolare, alle attività di cui all'Allegato I, direttiva 2010/75/UE, di cui ai punti 6.3, «<i>Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi 12 tonnellate al giorno di prodotto finito</i>», e 6.11, «<i>Trattamento e gestione indipendente di acque reflue non coperta dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio e provenienti da un'installazione che svolge le attività di cui al punto 6.3</i>» (in G.U.C.E. L del 16 febbraio 2013, n. 45).</p>
<p>Sintesi a pag. 114</p>	<p>Acqua. Inquinamento marino da idrocarburi - Il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico ha dato notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it) del D.M. 20 dicembre 2012, recante le modalità di richiesta e rilascio, da parte di CONSAP S.p.A., della certificazione attestante l'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria ex art. 7, parte II, convenzione <i>Bunker Oil</i>, nonché del certificato attestante l'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 16 febbraio 2013, n. 40).</p>
<p>Sintesi a pag. 115</p>	<p>Energia. Schema di contratto tipo per la distribuzione di gas - Il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico ha dato notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti Ministeriali) del D.M. 5 febbraio 2013 recante «<i>Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale</i>» (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 15 febbraio 2013, n. 39 e sul sito www.ambientesicurezza24.com).</p>

Sintesi a pag. 115

Tutela dell'ambiente. Contributi e finanziamenti - Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 gennaio 2013, ha introdotto gli adempimenti in capo ai soggetti destinatari dei contributi statali assegnati in attuazione della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio ai fini della concessione dei contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori medesimi (in *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2013, n. 37).

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 107

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 febbraio 2013, n. n. 167/2013, ha stabilito le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di tutti i veicoli agricoli e forestali (specificamente individuati all'art. 4) progettati e costruiti in una o più fasi. Rientrano nel campo di applicazione del provvedimento anche i sistemi, le componenti e le entità tecniche indipendenti nonché le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per questi veicoli. Comunque, è fatta salva l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza stradale (in *G.U.C.E.* L del 2 marzo 2013, n. 60).

Sintesi a pag. 109

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, n. 168/2013, ha stabilito le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di tutti i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base all'art. 4 e all'Allegato I, inclusi i cicli a propulsione a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di *sidecar*, i *quad* da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti. Comunque, il provvedimento ha fatto salva l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza stradale (in *G.U.C.E.* L del 2 marzo 2013, n. 60).